

**SCHEMA DI ACCORDO**

REDATTO AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L. n. 241/1990 PER LA REALIZZAZIONE DI UN EVENTO PUBBLICO PER LA PROMOZIONE DEI VALORI DELLA TREGUA OLIMPICA IN PROSPETTIVA DEI GIOCHI OLIMPICI E PARALIMPICI MILANO CORTINA 2026,

TRA

la Regione del Veneto – Giunta Regionale (di seguito denominata Regione) con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279 rappresentata da _____ in qualità di _____, nato a ____ il _____ il quale interviene nel presente atto in nome e per conto della Regione presso la quale elegge domicilio,

E

Il Comune di Venezia (di seguito denominato Comune) con sede legale in Venezia, _____, codice fiscale n. _____ rappresentata da _____ in qualità di _____, nato a ____ il _____ il quale interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune presso la quale elegge domicilio,

di seguito definite le Parti

PREMESSO CHE

- la Legge regionale 21 giugno 2018 n. 21 "Interventi regionali per la promozione e la diffusione dei diritti umani nonché alla cooperazione allo sviluppo sostenibile", prevede all'articolo 2, comma 1, lettera a), che la Regione promuova e sostenga all'interno del territorio regionale "le iniziative culturali, di informazione, sensibilizzazione, ricerca, formazione ed educazione in materia di diritti umani, delle libertà fondamentali dell'uomo e della cooperazione allo sviluppo sostenibile, anche in ambito scolastico";
- la Regione del Veneto ha assunto negli anni molteplici iniziative volte alla diffusione e alla propagazione dei valori della pace e dei diritti umani, sia dotandosi di un corpus normativo ad hoc che mettendo in opera un sistema regionale di protezione e diffusione di tali valori;
- con l'approssimarsi dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, che coinvolgeranno il territorio regionale, la Giunta regionale del Veneto intende favorire l'implementazione di iniziative volte a dare rilievo ai valori di convivenza pacifica tra le Nazioni, seguendo il solco tracciato dalla L.R. 18/1988 (Interventi regionali per la promozione di una cultura di pace) e dalle norme successive (L.R. 15/1999, e L.R. 21/2018), cogliendo le opportunità di grande visibilità internazionale della manifestazione;
- al fine di dare impulso a nuove iniziative che abbiano ad oggetto la diffusione delle tematiche della pace, l'Amministrazione Regionale, intende bandire una iniziativa pubblica finalizzata a promuovere la filosofia e i valori della Tregua Olimpica nel periodo di avvicinamento ai Giochi Invernali 2026, esplicitando in particolare i temi della convivenza pacifica tra le nazioni e dei diritti umani;



- L'iniziativa alla quale si intende dar corso si propone come un evento di rilevanza internazionale, richiamando l'attenzione di un vasto pubblico,

RICHIAMATO

- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), a tenore del quale "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune" attribuendo valenza generale agli accordi per soddisfare interessi pubblici rimessi alle loro valutazioni;
- sia la Regione Veneto (di seguito "Regione"), sia il Comune di Venezia sono amministrazioni pubbliche e pertanto, nel caso di specie, vi sono i presupposti per il ricorso allo strumento convenzionale previsto dal citato articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- la Regione e il Comune intendono procedere alla stipulazione di un accordo al fine di attuare una cooperazione finalizzata al perseguimento di obiettivi comuni;
- l'attività da svolgere è priva di carattere imprenditoriale ed è strettamente connessa a garantire il perseguimento di finalità pubbliche di comune interesse, in un ambito estraneo a prestazioni riconducibili all'appalto di servizi reperibili sul mercato da operatori economici,

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Articolo 2 – Oggetto

Oggetto della presente convenzione è la realizzazione di una collaborazione tra la Regione del Veneto ed il Comune di Venezia per la realizzazione di un evento pubblico sportivo non professionistico denominato regata/corteo per la pace, da svolgersi nel Canal Grande ed esteso ad eventuali altri canali del centro storico di Venezia.

L'iniziativa comprende la realizzazione della regata/corteo secondo un percorso nel centro storico di Venezia che sarà oggetto nel dettaglio di un documento planimetrico allegato nei provvedimenti autorizzativi a cura degli Uffici preposti dal Comune di Venezia, e, al termine, l'organizzazione di un informale momento di ritrovo per gli atleti partecipanti e gli ospiti.

Articolo 3 – Impegni reciproci e responsabilità

Le Parti si impegnano, nello svolgimento delle attività di competenza a rispettare quanto previsto nella presente Convenzione.

Nel dettaglio, la **Regione del Veneto** si impegna a:



- definire, di concerto con la Fondazione Milano Cortina 2026 e con il Comune di Venezia, il programma della manifestazione esplicitata dal presente accordo;
- trasferire, a titolo di rimborso delle spese organizzative dell'evento sostenute dal soggetto organizzatore, il Comune di Venezia, un contributo fino ad un massimo di euro 20.000,00, nulla avendo da riconoscere al Comune o ad altro Soggetto oltre alla citata somma a prescindere dal costo effettivo dell'iniziativa;

Nel dettaglio il **Comune di Venezia** si impegna a:

- organizzare e sostenere gli oneri connessi all'evento sportivo non competitivo in parola, aperto alla partecipazione delle remiere tradizionali praticanti la voga veneta e alle Associazioni praticanti la navigazione e a remi con unità di navigazione compatibili con unità di tipo caorlina;
- curare durante l'intero percorso della manifestazione tutti gli aspetti inerenti le autorizzazioni, le ordinanze di polizia, la predisposizione e gestione dei piani di emergenza e l'emissione dei provvedimenti necessari all'utilizzo degli spazi acquei e a terra temporanei funzionali allo stazionamento delle unità di navigazione interessate alla manifestazione e allo svolgimento dell'iniziativa.
- garantire nelle forme possibili in relazione alla città, l'accessibilità da parte delle persone con disabilità.

Articolo 4 – Durata

La presente Convenzione si conclude con la realizzazione dell'evento, da organizzarsi nel corrente esercizio, fatta salva eventuale e motivata richiesta di proroga.

Art. 5 – Oneri finanziari

Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione a favore del Comune di Venezia a titolo di ristoro delle spese un importo complessivo massimo pari ad Euro 20.000,00 (ventimila/00), che verrà corrisposto previa rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione delle attività dettagliate all'Art. 6.

Poiché la somma omnicomprensiva non si configura come corrispettivo erogato a fronte di specifici servizi resi dai beneficiari è da ritenersi esclusa dall'applicazione IVA ai sensi degli artt. n. 4 e n. 5 del DPR n. 633/72 e successive modificazioni.

Art. 6 – Spese ammissibili

Ai fini della rendicontazione sono ammesse le seguenti spese:

- spese per la realizzazione dell'iniziativa, noleggio di apparecchiature ed attrezzature ad essa inerenti;
- spese sostenute per l'organizzazione di un brindisi/ristoro informale per i partecipanti ed il pubblico alla fine dell'evento;
- spese per l'organizzazione dell'iniziativa, ivi incluso il costo del personale per garantire le condizioni di sicurezza;
- spese per adeguamento dei percorsi e supporti di comunicazione per garantire accessibilità alle persone con disabilità;



- acquisto di gadget e spese di promozione dell'iniziativa sui canali di comunicazione

Articolo 7 – Riservatezza e trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679, General Data Protection Regulation (GDPR) e in particolare dell'art. 6, comma 1, lett. b), nonché del d.lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018, le Parti si danno reciprocamente atto ed accettano che i dati personali relativi a ciascuna di esse siano trattati per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione anche con l'ausilio di mezzi elettronici, ovvero per finalità di informazione legate ai servizi, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla normativa vigente o dalle Autorità competenti.

Ai fini sopra evidenziati le Parti precisano che l'acquisizione dei rispettivi dati personali è considerata dalle stesse quale presupposto indispensabile per l'esecuzione della presente Convenzione, in conformità a quanto disposto dalla normativa sopracitata.

Il Comune s'impegna altresì a far rispettare al proprio personale e ai suoi eventuali consulenti o collaboratori esterni le disposizioni sulla riservatezza di cui al presente articolo.

Articolo 8 - Recesso

Le Parti, per gravi e comprovati motivi hanno facoltà di recedere dalla presente Convenzione previa comunicazione a mezzo Posta Elettronica Certificata con un preavviso di almeno 30 giorni. Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio.

Sono fatte salve in ogni caso da parte della Regione le spese già sostenute o impegnate dal Comune, dovranno essere comunque rimborsate qualora ritenute ammissibili.

Il recesso non avrà effetto per le somme eventualmente utilizzate dal Comune per lo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione.

Articolo 9 – Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente ogni eventuale vertenza che dovesse insorgere nel merito della validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione della presente Convenzione. Qualora non fosse possibile raggiungere in questo modo un accordo bonario è competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

Articolo 10 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato e disposto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alle disposizioni di legge.

Articolo 11 – Sottoscrizione, spese contrattuali e oneri fiscali

La presente Convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e sarà oggetto di registrazione solo ed esclusivamente in caso d'uso con spese a carico del richiedente.

La presente Convenzione si compone di n. 13 articoli

Per la Regione del Veneto

.....



(firmato digitalmente)

Per il Comune di Venezia

.....

(firmato digitalmente)

